



Procura della Repubblica



Tribunale di Monza



Ordine degli Avvocati



Camera penale

***Protocollo per la gestione dei Lavori di Pubblica Utilità negli
Uffici Giudiziari di Monza***

SOMMARIO

Premessa.....	2
1. Caratteristiche della soluzione individuata.....	3
1.1 Regole generali sulla sanzione da irrogare.....	6
1.2. Questioni di natura giurisdizionale	7
1.3. Note di metodo per la Fase esecutiva curata dal Giudice procedente (nel caso di avvio del lavoro di p.u. prima del passaggio in giudicato del decreto penale di condanna o della sentenza).....	8
2. Sintesi nuove prassi – premessa generale	8
2.1 DPC con conversione della pena in LAVORO DI P. U.....	9
2.2 Richiesta di patteggiamento con Lavoro di p. u.....	10
2.3 Richiesta di patteggiamento con Lavoro di p. u. in fase dibattimentale.....	11
2.4. Prassi In Caso Di Richiesta LAVORO DI P. U. Nel Giudizio Ordinario o Abbreviato	12
2.5. Prassi in caso di richiesta di Lavoro di P. U. in sede di opposizione a Decreto Penale di Condanna	12
3. Le implicazioni organizzative	12
3.1. Apprendimento in fase di transitorio: formazione e <i>incident reporting</i>	13
3.2. Contenuti e Modalità degli incontri di Formazione	13
3.3. <i>Incident reporting</i>	13
Nota conclusiva.....	14
Referenti per la procedura.....	15
Firme	15

PREMESSA

Questo Protocollo ha l'obiettivo di rendere maggiormente efficace la procedura per l'emissione e la gestione delle pene da scontare tramite Lavoro di p. u..

Obiettivo della nuova procedura sarà quello di sfruttare la convenzione con gli Enti, le Associazioni e le Cooperative sul territorio per lo svolgimento del Lavoro di p. u. ai sensi degli art. 186 Comma 9 Bis C.d.S., art. 187 comma 8 Bis CDS e art. 2 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001.

L'accordo è l'esito degli incontri del gruppo di lavoro appositamente costituito nell'ambito del progetto "Innovagiustizia", ed è stato sviluppato con il supporto dei consulenti di Fondazione Irso.

Questa procedura ha in sé gli elementi per portare ad un recupero di efficacia e ad un risparmio di energie lavorative lungo l'intero iter procedurale, dalla richiesta all'esecuzione del provvedimento, fino all'estinzione del reato.

La realizzazione di tali benefici passa attraverso una gestione consapevole del transitorio che seguirà all'introduzione della procedura e – in tutte le fasi – è legata all'impegno da parte di tutti i sottoscrittori alla concreta osservanza dei protocolli concordati.

1. CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE INDIVIDUATA

L'art. 186 comma 9-bis C.d.S.¹, l'art. 187 comma 8-bis² e l'art. 2 comma 1 Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001³ (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità (lavoro di p. u.) applicato in base all'art. 54 comma 6 del D.Lvo 28/8/2000 n. 274), prevedono la possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, anche in caso di Decreto Penale di Condanna, con quella del lavoro di p. u., di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Le suddette norme prevedono, in sintesi, la possibilità di ottenere “in caso di esito positivo” della prestazione lavorativa, una pronuncia con cui il Giudice “dichiara estinto il reato, dispone la riduzione delle metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato”.

La Procura e il Tribunale, in accordo con gli Enti, le Associazioni e le Cooperative sul territorio hanno stipulato una convenzione per lo svolgimento dei lavori di p. u. che prevede:

- la definizione delle attività da svolgere in modalità non retribuita in favore della collettività (art. 1 della convenzione)
- la definizione delle modalità di svolgimento in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna (art. 2)
- la definizione dei soggetti incaricati di coordinare le prestazioni (art. 3)
- la definizione delle modalità di trattamento (art. 4)
- la specificazione del divieto di retribuzione (art. 5)
- l'obbligatorietà dell'assicurazione (art.6)

¹ “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il Decreto Penale di Condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del Lavoro di p. u. di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati nella lotta alle dipendenze.”

² “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il Decreto Penale di Condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del Lavoro di p. u. di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”

³ L'art. 2 comma 1 Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del Lavoro di p. u. applicato in base all'art. 54 comma 6 del D.Lvo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia Sato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il Lavoro di p. u..

- la definizione delle modalità di verifica del lavoro svolto (art. 7)
- la definizione delle modalità di realizzazione della “Relazione sul lavoro svolto” (art. 8)
- la definizione delle modalità di risoluzione della convenzione (art. 9)
- la definizione della durata della convenzione (non superiore a 5 anni) e degli adempimenti successivi (art. 10)

La definizione delle nuova prassi lavorativa è spinta dall'esigenza di creare le condizioni organizzative e procedurali idonee a consentire l'applicazione e esecuzione tempestive della pena convertita in lavori di p. u..

Tali condizioni organizzative e procedurali mirano a garantire:

- una **forte riduzione dei tempi** di lavorazione, anche di quelli relativi alla fase esecutiva del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna;
- il **rispetto delle linee guida** introdotte dal presente Protocollo da parte di tutti gli attori coinvolti.

NOTA BENE

La nuova procedura impatta fortemente sul cittadino e sul territorio e per questo richiede un alto livello di affidabilità. Il processo di gestione dei lavori di p. u. accorcia i tempi e gli spazi che separano l'attività giudiziaria dai suoi effetti sul territorio e dal servizio di giustizia offerto al cittadino, venendo incontro alle aspettative della Provincia, degli Enti, delle Associazioni e Cooperative coinvolti nella definizione delle convenzioni.

La nuova prassi lavorativa di gestione della pena attraverso il lavoro di p. u. richiede l'adesione dei diversi soggetti coinvolti in tutte le fasi della prassi stessa.

Il presente Protocollo di Intesa richiede che i PM e i loro collaboratori, una volta letta e condivisa la nuova prassi, si allineino alla nuova procedura utilizzando il Modulario per la redazione degli atti. Allo stesso modo, Gip e Giudici di Dibattimento si impegneranno nella gestione differenziata di questi fascicoli. Le cancellerie collaboreranno rispettando i tempi e assumendo il medesimo comportamento per la gestione delle richieste degli Avvocati e la realizzazione degli adempimenti. Gli Avvocati, e quindi la Camera Penale di Monza in primis, aderiranno al Protocollo e collaboreranno alla gestione del servizio.

IL PROCESSO DI LAVORO CONDIVISO APPORTERÀ ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO IN GENERALE UN MIGLIORAMENTO DI SISTEMA. LA DEFINIZIONE RAPIDA EVITERÀ IMPUGNAZIONI, INTOPPI DI GESTIONE DEI FASCICOLI, COME PURE RICIRCOLI DEL PROCESSO DI LAVORO E ALLUNGAMENTO DEI TEMPI. LO SGRAVIO E I BENEFICI SARANNO DI TUTTI: PM, GIUDICI, CANCELLIERI, AVVOCATI E CITTADINI.

L'implementazione della procedura proposta richiederà necessariamente dei tempi di consolidamento.

Per entrare a regime, infatti, saranno necessari:

- l'adeguamento culturale da parte di tutti gli attori coinvolti
- la comunicazione delle prassi corrette agli Avvocati e a tutto il personale degli UUGG monzesi
- la definizione e la comunicazione di prassi corrette agli Ufficiali Giudiziari (per esempio in riferimento alle modalità di notificazione degli atti o di gestione dei rapporti con l'Avvocatura, etc)

- la definizione di una procedura concordata con la Procura Generale per la comunicazione delle sentenze e l'apposizione dei visti
- la definizione di moduli standardizzati
- l'inserimento nel Modularo lato Gip e lato Dibattimento, del modulo standard di sentenza ex artt. 444 c.p.p. nel caso di applicazione di lavoro di p. u. al fine di agevolare la stesura contestuale della sentenza.

In questa fase di rodaggio è importante l'apprendimento da eventuali errori. A questo proposito, per la buona riuscita della soluzione, si propone di attivare una forma di *Incident Reporting* che porti in luce le anomalie e le imprecisioni in modo che si possa apprendere dagli errori e migliorare il sistema. Ad ogni livello dell'iter, dunque, in caso di errore che implichi l'impossibilità di portare avanti il fascicolo, si propone di attivare un processo transitorio di descrizione e presa di conoscenza dell'errore stesso, se non addirittura di rimando del fascicolo allo step precedente, in modo che tutti i soggetti coinvolti operativamente possano visualizzare le criticità che rallentano il flusso di lavoro e che tutto il sistema sviluppi apprendimento utile per il miglioramento del processo in questione.

Ogni suggerimento per migliorare il presente Protocollo è ben accetto e prezioso.

1. NORME E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

La richiesta di lavoro di p. u. deve essere fatta sempre personalmente o dal difensore munito di procura speciale, trattandosi di un atto personalissimo, e corrisponde ad una decisione discrezionale del Giudice circa l'opportunità di concessione della misura in termini di prognosi.

Il lavoro di p.u. è incompatibile con la pena sospesa.

L'attività di lavoro non retribuita viene svolta presso gli enti territoriali e le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato individuati attraverso apposite convenzioni stipulate dal Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 2 del DM 26 marzo 2001.

Nelle convenzioni sono indicate le attività in cui può consistere il lavoro di p.u., i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e le modalità di copertura assicurativa.

L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale (salvo suo consenso a superare tale limite), da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

La normativa in parola prevede la competenza dell'UEPE o degli organi di Polizia (l'Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di PS, il comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competenti) per i previsti controlli.

La necessaria dichiarazione di disponibilità firmata da ente e indagato/imputato costituisce a tutti gli effetti il rapporto di lavoro fra le parti, anche se la decisione finale è comunque rimessa al Giudice e dipenderà dalla effettiva disponibilità del posto del lavoro convenzionato.

1.1 REGOLE GENERALI SULLA SANZIONE DA IRROGARE

- Un giorno di lavoro di p. u. consiste nella prestazione, anche non continuativa, di 2 ore di lavoro: quindi, le ore da determinare eventualmente in sentenza si ricavano dalla formula: un giorno = 2 ore e perciò il numero di ore di lavoro da effettuare si determina attraverso il ragguglio fra pena detentiva + pena pecuniaria = tot. giorni di LAVORO DI P. U.;
- non è consentito un periodo inferiore a 2 ore;
- senza il consenso del condannato, non si possono superare le 6 ore settimanali;
- con il consenso del condannato, si possono superare le 6 ore settimanali ma non il tetto delle 8 ore al giorno,
- il ragguglio della pena pecuniaria è di € 250 per un giorno di lavoro di p.u.;
- la legge consente di aggregare più unità in uno stesso giorno, fino alle 8 ore: in tal caso un giorno corrisponde a quattro unità di lavoro di p.u.;
- la normativa richiama l'art. 3 DM 26.03.2011 secondo cui la decisione del Giudice deve individuare il tipo di attività, l'ente o l'amministrazione dove svolgere il lavoro di p.u. e perciò è opportuno specificare con precisione tali dati che devono necessariamente essere fornite al Giudice; pertanto, occorre che l'istanza indichi l'ente (e la dichiarazione di disponibilità dello stesso), il tipo e i modi di prestazione del lavoro. Solo così è consentito al Giudice di fare ciò che richiede la normativa (indicare ente e prestazione), dando il segno dell'effettiva percorribilità, ed evita un inutile rinvio alla fase esecutiva della soluzione di complicazioni poi difficilmente superabili.
- Nel dispositivo della sentenza o nel DPC è opportuno esplicitare:
 - l'autorizzazione a svolgere immediatamente il lavoro di p.u. e, comunque, il termine massimo entro il quale deve svolgerlo (ad es. entro 15 giorni dalla notificazione dell'ordine di esecuzione del P.M. e

- di cui all'art. 43 d.lgs. 274 del 2000), pena la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita;
- l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro per più di 6 ore settimanali, purché vi sia specifica richiesta;
 - che il condannato e l'ente dovranno comunicare tutte le eventuali modificazioni del piano di svolgimento che dovessero rendersi necessarie nel corso del tempo;
 - che l'ente avrà cura di comunicare alla Cancellaria del Tribunale la relazione conclusiva a cura del responsabile del servizio con l'indicazione dello svolgimento positivo o meno del lavoro di p.u..

1.2. QUESTIONI DI NATURA GIURISDIZIONALE

Il gruppo di lavoro, dopo un'attenta analisi delle norme e delle prassi di altri uffici e, quindi, della prima giurisprudenza di merito, ha ritenuto di affrontare e superare due questioni centrali:

- A. se sia o meno precluso l'inizio del lavoro di p.u. prima del passaggio in giudicato della sentenza;
- B. se i commi 9-bis e 8-bis, rispettivamente degli artt. 186 e 187 C.d.S., configurino una disciplina derogatoria ed autosufficiente rispetto a quella comune inherente all'esecuzione delle sentenze di condanna, tale da escludere qualsiasi competenza del PM che non dovrebbe in alcun caso emettere l'ordine di esecuzione.

Si è ritenuto di condividere, fatta salva l'autonomia giurisdizionale su ogni singolo caso, che l'interpretazione più aderente al dato normativo e alla maggior efficacia special-preventiva della stessa (incidente sulle motivazioni dell'imputato ad aderire spontaneamente alla misura per estinguere immediatamente la pena), possa essere quella secondo cui è sicuramente possibile svolgere il lavoro di p.u. anche prima del passaggio in giudicato della condanna, come reso manifesto dalla competenza del "*Giudice che procede*" ovvero del "*Giudice dell'esecuzione*" per la revoca della sostituzione della pena (in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro). E' evidente che la prima alternativa (sicuramente da incentivare e che sembra l'ipotesi privilegiata nelle intenzioni del legislatore) presuppone, al contrario della seconda, che la sentenza non sia ancora passata in giudicato. La lettera della legge non consente, quindi, di negare la possibilità per il condannato di iniziare il lavoro di p.u. anche prima del giudicato, soluzione che del resto favorisce l'efficienza del sistema, perché riduce l'interesse alle impugnazioni e, dunque, accelera i processi, agevola la gestione del complessivo processo lavorativo che vede l'interazione di più soggetti e interessi.

Tale interpretazione agevola anche la soluzione della seconda questione: sarà sempre il Giudice a dare esecuzione alla decisione con le modalità normativamente previste tutte le volte in cui il lavoro venga avviato prima della definitività della sentenza, ma sarà il PM ad eseguirla tutte le volte in cui il condannato preferisca attendere il giudicato, caso quest'ultimo residuale e di prevedibile scarsa frequenza.

In tal senso depone il richiamo contenuto ai citati commi 9-bis e 8-bis secondo cui il Giudice può sostituire le pene classiche di arresto e ammenda col "*lavoro di p.u. di cui all'art. 54 del d.lgs. 274 del 2000 (G.d.Pace), secondo le modalità ivi previste*", e cioè rinviando al citato decreto legislativo per tutto quanto non espressamente previsto e salve incompatibilità implicite. Infatti, il d.lgs. citato già prevede agli artt. 43 e 44 una disciplina speciale derogatoria rispetto a quella generale del codice di rito in materia di esecuzione in considerazione delle peculiarità di contenuti delle nuove pene previste. Questi i passaggi fondamentali: 1) la Cancellaria del Giudice che ha pronunciato la condanna la trasmette per estratto al PM una volta divenuta irrevocabile; 2) il PM emette ordine di esecuzione e lo trasmette agli uffici di P.G. deputati ai controlli; 3) l'organo di polizia consegna l'ordine al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni ivi contenute, dando inizio all'esecuzione.

Simile inquadramento e condivisione del presente Protocollo semplificano il lavoro di tutti e riducono al minimo le difficoltà di gestione di una procedura lavorativa nuova e complessa.

1.3. NOTE DI METODO PER LA FASE ESECUTIVA CURATA DAL GIUDICE PROCEDENTE (NEL CASO DI AVVIO DEL LAVORO DI P.U. PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA O DELLA SENTENZA)

- Il provvedimento del Giudice conterrà la seguente disposizione: "Viene autorizzata espressamente l'immediata attuazione del LAVORO DI P. U., prima ancora del passaggio in giudicato della presente sentenza/decreto, previa presentazione volontaria del condannato presso il Comune/Associazione, precisandosi che il condannato deve presentarsi presso l'Ente/Associazione al più tardi nel termine di giorni 15 dalla notificazione dell'ordine di esecuzione del PM di cui all'art. 43 d.lgs. 274/2000, a pena della revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita".
- La sentenza (o decreto) va inviata all'ufficio di PS (CC) competente;
- contemporaneamente, la sentenza (o il Decreto) va inviata anche all' Ente o all'Associazione presso cui si svolgerà il lavoro di p. u.;
- il condannato e/o il difensore provvederanno a prendere sollecito contatto con l'Ente per l'inizio dell'esecuzione del lavoro di p. u.;
- al temine del lavoro l'ente invierà una relazione di fine lavoro di p. u.;
- il Giudice fisserà udienza camerale solo nei casi controversi, non anche nel caso in cui tutto si sia svolto regolarmente senza il minimo disguido. In caso di controversie, su richiesta del PM o d'ufficio, il Giudice che procede o quello dell'esecuzione (con le formalità ex art. 666 c.p.p) provvederà, tenuto conto dell'entità dei motivi e della circostanze della violazione, alla revoca della sanzione con il conseguente ripristino della pena che era stata sostituita.
- Nel provvedimento finale il Giudice (con ordinanza) dichiarerà estinto il reato, disponendo la riduzione a metà della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo.

2. SINTESI NUOVE PRASSI – PREMESSA GENERALE

Pur avendo aderito all'interpretazione secondo cui è possibile svolgere il lavoro di p. u. prima della definitività della sentenza o del Decreto Penale di Condanna, si ritiene di intervenire sulle prassi di lavoro per giungere ad una veloce iscrizione della decisione al SIC (Servizio Iscrizione Casellario). Infatti, nel caso in cui si giungesse alla pronuncia di estinzione del reato prima del passaggio in giudicato della decisione, si porrebbe il problema, evidenziato da più uffici, relativo all'impossibilità di conoscere eventuali precedenti applicazioni della sanzione sostitutiva (causa ostantiva ad una seconda concessione).

A questo proposito appare opportuno favorire la seguente prassi:

- se l'esecuzione inizia prima del passaggio in giudicato - è quindi di competenza del Giudice che procede - si semplifica la procedura avendo cura di dichiarare l'estinzione del reato dopo il passaggio in giudicato della condanna. Ciò permetterebbe l'iscrizione della condanna nel certificato penale.
- Il veloce passaggio in giudicato riduce la possibilità di impugnazioni non in linea con le finalità complessive del presente Protocollo e semplifica la complessiva procedura lavorativa.

Vediamo il dettaglio della procedura.

2.1 DPC CON CONVERSIONE DELLA PENA IN LAVORO DI P. U.

FASE 0 – RICHIESTA DI PROCEDERE CON DPC CON CONVERSIONE DELLA PENA IN LAVORO DI P. U.

In Procura arriva la notizia di reato. Questa viene registrata e assegnata a un PM. Il PM accoglie l'assegnazione e inizia le sue valutazioni di merito.

In questa fase l'Avvocato difensore, anche di ufficio, a seguito di accordi presi con il suo assistito, predisponde la richiesta da presentare al PM di giudizio con DPC con lavoro di p. u. presso l'ente convenzionato individuato e segnalato nella richiesta stessa, con indicazione delle specifiche modalità di svolgimento del lavoro di p. u..

La richiesta sarà accompagnata dall'elezione di domicilio presso l'Avvocato difensore anche per la fase esecutiva, con l'indicazione del numero di fax cui potranno essere inviati tutti gli atti del procedimento.

FASE 1 – ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA ED INVIO AL TRIBUNALE

Il PM, valuta la richiesta dell'Avvocato e qualora ritenga di poterla accogliere, attraverso il sistema Modulario, predispone la richiesta di DPC come da Protocollo, specificando l'ente presso cui verrà svolto il lavoro di p. u..

Prepara quindi il fascicolo da passare al Tribunale segnalando che si tratta di un DPC con lavoro di p. u., per evidenziare l'esigenza di differenziata trattazione del fascicolo con annotazione sull'etichetta in copertina "LAVORO DI P. U." in maniera ben visibile.

FASE 2 – EMISSIONE DEL DECRETO

Il fascicolo con la richiesta di DPC con lavoro di p. u. arriva alla segreteria centrale del Tribunale con la segnalazione della esigenza di differenziata gestione del fascicolo; la Cancellaria centrale Gip, individuata così la particolare trattazione, provvede alla registrazione del fascicolo e alla sua assegnazione.

Il Gip assegnatario valuta il fascicolo e, in caso di accettazione della richiesta del PM, procede con l'emissione del Decreto. Anche il Gip dunque si impegna a trattare in modalità differenziata il fascicolo.

Il Decreto contiene l'indicazione specifica dell'ente presso cui verrà svolto il lavoro di p. u..

Una volta emesso il Decreto, questo viene trasmesso all'Ufficio Decreti Penali.

FASE 3 – IL PASSAGGIO IN GIUDICATO

L'ufficio DPC accoglie il Decreto emesso e, tenuto conto della esigenza di differenziata trattazione, procede senza indugio alla notifica dello stesso presso l'Avvocato difensore presso cui il condannato ha eletto il domicilio.

Per comprimere ulteriormente i tempi, la notifica verrà eseguita a mezzo fax.

L'Avvocato difensore che riceve la notifica spedisce via fax la conferma dell'avvenuta notifica e deposita in Cancellaria, se lo riterrà opportuno ai fine di accelerare la procedura, l'eventuale rinuncia all'opposizione con relativa Procura Speciale.

FASE 4 – L'ESTINZIONE DELLA PENA

Ricevuta la relazione favorevole dell'Ente sull'avvenuto espletamento del periodo di LAVORO DI P. U., il Giudice con provvedimento standard, senza alcuna formalità, dichiara l'estinzione del reato, revoca la confisca del veicolo eventualmente disposta con il DPC e riduce alla metà la sospensione della patente di guida. Il provvedimento viene immediatamente trasmesso dalla Cancellaria al PM, all'interessato (elettivamente domiciliato presso il difensore e

quindi a mezzo a fax), al Prefetto e all’Ufficio SIC del Tribunale (Servizio Iscrizione Casellario) per la redazione del foglio complementare.

In caso di relazione sfavorevole o nei casi di cui all’art.5 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, il Giudice dell’esecuzione, a richiesta delle parti o anche di ufficio, provvederà con la forma di incidente di esecuzione secondo l’art. 186, comma 9-bis, C. d. S..

La Cancellaria provvederà pertanto a trattare la questione previa iscrizione al registro Incidente di Esecuzione.

2.2 RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO CON LAVORO DI P. U.

NOTA BENE: procedura riferita sia alla fase delle indagini preliminari che a quella successiva ed in particolare del dibattimento.

Si presenta di seguito l’approfondimento relativo alla prima ipotesi (sentenza ex art. 447 c.p.p.).

FASE 0 – RICHIESTA DI PROCEDERE CON PATTEGGIAMENTO CON CONVERSIONE DELLA PENA IN LAVORO DI P. U.

In Procura arriva il fascicolo.

In questa fase l’Avvocato difensore, a seguito di accordi presi con il suo assistito, predisponde la richiesta da presentare al PM di procedere con giudizio ex art. 447 c.p.p., con lavoro di p. u. presso l’ente individuato e segnalato nella richiesta stessa, con indicazione delle specifiche modalità di svolgimento del lavoro di p. u..

La richiesta sarà accompagnata dall’elezione di domicilio presso l’Avvocato difensore anche per la fase esecutiva, con l’indicazione del numero di fax cui potranno essere inviati tutti gli atti del procedimento.

FASE 1 – ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA ED INVIO AL TRIBUNALE

Il PM valuta la richiesta dell’Avvocato e, qualora ritenga di poterla accogliere, esprime il consenso. Viene quindi preparato il fascicolo da passare al Gip, segnalando in copertina, in maniera evidente, che si tratta di un patteggiamiento con lavoro di p. u., sottolineando quindi la necessità di trattazione differenziata del fascicolo.

FASE 2 – EMISSIONE DELLA SENTENZA

Il fascicolo con la richiesta di patteggiamiento con lavoro di p. u. arriva alla Cancellaria Gip che provvede alla registrazione del fascicolo e alla sua assegnazione al Giudice, segnalando in evidenza la esigenza di gestione differenziata del fascicolo.

Il Gip assegnatario si impegna a trattare in modalità differenziata il fascicolo, valuta l’istanza, procedendo con udienza camerale.

Il Giudice si impegna a depositare sentenza con motivazione contestuale, o comunque entro 15 giorni, (trattandosi di rito speciale, che presuppone la presenza dell’imputato o la procura speciale al difensore, non va mai dichiarata la contumacia, ma va dato atto eventualmente della sua assenza - con conseguente esclusione della dichiarazione di contumacia).

La sentenza conterrà l’indicazione dell’ente presso cui sarà svolto il lavoro di p. u. e riporterà tutti gli elementi e avvertenze di cui sopra.

Una volta emessa, la sentenza viene trasmessa alla Cancellaria per la fase esecutiva. Gli assistenti in Udienza devono quindi trattare il fascicolo segnalandone la particolarità alla Cancellaria Unica delle Esecuzioni in modo da consentire di effettuare gli adempimenti necessari per l'invio della sentenza alla Procura Generale.

2.3 RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO CON LAVORO DI P. U. IN FASE DIBATTIMENTALE

Si presenta di seguito l'approfondimento relativo alle altre ipotesi (patteggiameto richiesto nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale e in dibattimento).

FASE 1 – PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA E SENTENZA

Il PM in udienza valuta la richiesta di patteggiameto e, qualora ritenga di poterla accogliere, esprime il consenso. Il Giudice se ritiene di accogliere emette sentenza di applicazione della pena convertita in lavoro di p. u..

Il Giudice si impegna a depositare sentenza con motivazione contestuale, o comunque entro 15 giorni (trattandosi di rito speciale, che presuppone la presenza dell'imputato o la procura speciale al difensore, non va mai dichiarata la contumacia, ma va dato atto eventualmente della sua assenza - con conseguente esclusione della dichiarazione di contumacia).

La sentenza riporterà la specifica dell'ente presso cui sarà svolto il lavoro di p. u. e conterrà gli elementi e le avvertenze di cui sopra.

FASE 2 – FASE SUCCESSIVA ALLA SENTENZA

Una volta emessa, la sentenza viene trasmessa alla Cancellaria per la fase esecutiva. Gli assistenti in Udienza devono quindi trattare il fascicolo segnalandone la particolarità alla Cancellaria Unica delle Esecuzioni in modo da consentire di effettuare gli adempimenti necessari per l'invio differenziato e in evidenza della sentenza alla Procura Generale.

FASE 3 – IL PASSAGGIO IN GIUDICATO

L'ufficio esecuzioni gestisce la sentenza depositata con trattazione differenziata, avendo ricevuto il fascicolo con l'appropriata segnalazione ben visibile.

La Procura Generale viene informata tramite fax secondo la procedura concordata con la Procura Generale stessa.

La Procura Generale a sua volta restituirà, sempre tramite fax, la sentenza con il visto e la eventuale rinuncia al ricorso.

FASE 4 – L'ESTINZIONE DELLA PENA

Ricevuta la relazione favorevole dell'Ente sull'avvenuto espletamento del periodo di LAVORO DI P. U., il Giudice con provvedimento standard, senza alcuna formalità, dichiara l'estinzione del reato, revoca la confisca del veicolo eventualmente disposta con la sentenza e riduce alla metà la sospensione della patente di guida. Il provvedimento viene immediatamente trasmesso dalla Cancellaria al PM, all'interessato (elettivamente domiciliato presso il difensore e quindi a mezzo a fax) e al Prefetto, e all'Ufficio SIC del Tribunale (Servizio Iscrizione Casellario) per la redazione del foglio complementare.

In caso di relazione sfavorevole o nei casi di cui all'art.5 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, il Giudice dell'esecuzione, a richiesta delle parti o anche di ufficio, provvederà con la forma di incidente di esecuzione secondo l'art. 186, comma 9bis, Codice della Strada. La Cancellaria provvederà pertanto a trattare la questione previa iscrizione al registro Incidente di Esecuzione.

2.4. PRASSI IN CASO DI RICHIESTA LAVORO DI P. U. NEL GIUDIZIO ORDINARIO O ABBREVIATO

La tipologia di sentenza e le prassi lavorative, pre e post udienza, saranno trattate, anche in queste ipotesi, tendenzialmente secondo le procedure di cui si è detto, pur dovendosi evidenziare che la concreta possibilità di applicare (astrattamente anche d'ufficio, avendo il legislatore previsto il necessario consenso dell'interessato nella forma negativa della "non opposizione") la sanzione sostitutiva del lavoro di p.u. non può, di fatto, prescindere dalla collaborazione delle parti ed in particolare dell'imputato, apparente quantomeno essenziale verificare la sua effettiva disponibilità a svolgere un'individuata tipologia di lavoro do p.u..

In ogni caso la sentenza dovrà contenere gli elementi e le avvertenze più volte richiamati ed in particolare l'indicazione dell'ente (e la dichiarazione di disponibilità) e dei modi di prestazione del lavoro.

2.5. PRASSI IN CASO DI RICHIESTA DI LAVORO DI P. U. IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA

In deroga a quanto sopra previsto, qualora l'istanza di patteggiamento con sostituzione della pena con lavoro di p. u. debba essere formulata in sede di opposizione al Decreto Penale, l'istanza sarà ritenuta ammissibile – anche ai fini del consenso del Pubblico Ministero – purché corredata di documentazione idonea a dimostrare la presa di contatto dell'imputato con l'ente o associazione convenzionati, fermo restando che tale documentazione dovrà essere integrata con quanto previsto nel presente Protocollo e nelle Convenzioni (in particolare, per quanto riguarda le Associazioni, la dichiarazione di disponibilità) al più tardi entro l'udienza fissata dal Gip ex art. 464 co.l c.p.p..

3. LE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE

La nuova prassi lavorativa di gestione della pena attraverso LAVORO DI P. U. richiede l'adesione dei diversi soggetti coinvolti in tutti le fasi della prassi stessa.

L'Avvocatura si impegna a:

- consultare il sito della Provincia (una volta che verrà realizzato) per verificare la disponibilità di un LAVORO DI P. U.;
- predisporre, nella richiesta di procedere con lavoro di p. u., i moduli e le informazioni relative all'Ente, Associazione o Cooperativa sul territorio che sarà sede del lavoro di p. u.: in particolare, qualora l'attività individuata preveda la prestazione di più di sei ore settimanali di lavoro di p. u., l'interessato dovrà prestare il proprio consenso a tale modalità sin dalla richiesta;
- far eleggere domicilio presso l'Avvocato difensore in questione e munirsi di Procura Speciale per l'eventuale rinuncia all'opposizione o impugnazione dell'atto;
- accettare la notifica tramite fax.

La Procura si impegna a:

- accogliere, a valutazione positiva, la richiesta degli avvocati difensori di procedere con conversione della pena detentiva e pecuniaria in lavoro di p. u.;
- elaborare la richiesta tramite Modulario e come da Protocollo;
- segnalare la gestione differenziata del fascicolo prima di trasmetterlo al Tribunale.

Il Tribunale, sia lato Magistrati che lato Cancellerie, si impegna a:

- gestire in via differenziata i fascicoli segnalati dalla Procura;
- segnalare la gestione differenziata del fascicolo in tutte le fasi.

Il rispetto di questi impegni richiede necessariamente un'implementazione **diffusa e consapevole** della nuova procedura e degli strumenti di supporto.

Sulla base di quest'ultima considerazione, si riportano qui di seguito le condizioni necessarie per la riuscita della soluzione proposta.

3.1. APPRENDIMENTO IN FASE DI TRANSITORIO: FORMAZIONE E *INCIDENT REPORTING*

L'introduzione delle nuove prassi organizzative richiede una fase transitoria che prevede principalmente due attività: formazione ed *incident reporting*.

3.2. CONTENUTI E MODALITÀ DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE

Destinatari di un breve incontro di formazione saranno:

- i PM (togati ed onorari) e i loro collaboratori
- i Gip
- i Giudici di Dibattimento
- le Cancellerie (Gip, Ufficio DPC, Dibattimento, CUÈ)

Il contenuto dell'incontro riguarderà:

- la condivisione dell'obiettivo e delle aspettative
- la nuova prassi
- la raccolta delle osservazioni dei presenti
- il transitorio: strumenti e persone di riferimento per la raccolta delle segnalazioni

3.3. *INCIDENT REPORTING*

L'*incident reporting* è uno strumento di apprendimento e di monitoraggio delle soluzioni organizzative: in questo caso esso risponde all'obiettivo di verificare che la soluzione concordata e introdotta risponda alle necessità degli Uffici Giudiziari e migliori il flusso dell'intero processo di lavoro relativo alla preparazione, emissione ed esecuzione dei Decreti Penali di Condanna.

Attraverso la raccolta delle schede di segnalazione, sarà possibile individuare possibili criticità legate alla soluzione adottata per lavoro di p. u., eventuali imprecisioni nella realizzazione della soluzione (es. mancanza di informazioni; procedura imprecisa), e suggerimenti di miglioramento allo scopo di modificarla conseguentemente, comunicando poi le variazioni introdotte in seguito alla raccolta feedback (alimentando così il processo).

LOGICA CONDIVISA

Affinché tutti siano allineati sullo strumento di *incident reporting* e sulle sue finalità, verrà dedicata una parte della formazione - relativa all'apprendimento della soluzione - alla presentazione della scheda, dei ruoli etc. e, in generale, degli obiettivi dell'*incident reporting*.

CHIAREZZA DEI RUOLI

La segnalazione delle criticità sarà aperta a tutte le persone che lavorano ai lavori di p. u..

La cosa più opportuna e adatta allo scopo è che a svolgere tale compito sia una persona rappresentante per ciascun ufficio coinvolto, e dunque, oltre a IRSO, un soggetto per la Procura, uno per l' ufficio GIP e uno per il Tribunale Dibattimento.

Tutte le persone coinvolte nel gruppo di lavoro si occuperanno di:

- raccogliere periodicamente le schede
- analizzare le schede
- proporre risposte organizzative alle criticità segnalate
- organizzare incontri e modalità di condivisione dei feedback relativi a quanto analizzato e proposto in risposta alle segnalazioni.

FIDUCIA

Le segnalazioni potranno essere anonime e raccolte in spazi dedicati. Verranno apposte delle cassette delle lettere dedicate alla raccolta in corrispondenza della bacheca e delle macchinette di timbrature dei cartellini presenza, una lato Tribunale e una lato Procura. Le segnalazioni avverranno attraverso la compilazione di una scheda predisposta e standardizzata per tutti gli uffici (vedi di seguito).

E' importante che sia chiaro l'obiettivo delle segnalazioni, ovvero il consolidamento della soluzione concordata per la gestione dei lavori di p. u. e l'apprendimento delle buone pratiche di lavoro.

Le segnalazioni dunque verranno prese in considerazione se relative a:

- mancanza di informazioni /dati essenziali in relazione alla lavorazione del fascicolo
- criticità potenziali
- suggerimenti per il miglioramento.

A tali segnalazioni corrisponderanno sempre dei feedback.

FEEDBACK

L'incident reporting si regge su un circolo virtuoso alimentato dalla fiducia. La fiducia in questo strumento di apprendimento è tanto più condivisa e diffusa quanto più puntuali sono le risposte alle segnalazioni fatte.

Sono definite dunque la modalità di raccolta delle segnalazioni e i tempi per la condivisione dei feedback.

- le segnalazioni verranno raccolte dagli appositi contenitori una volta alla settimana, al venerdì
- i feedback verranno condivisi via e-mail una volta alla settimana, il mercoledì
- incontri ad hoc verranno organizzati all'occorrenza.

Nota conclusiva

I Dirigenti degli Uffici coinvolti adotteranno tutte le iniziative ritenute necessarie per l'effettiva diffusione, conoscenza e condivisione del nuovo processo lavorativo con eventuali circolari/ordini di servizio esplicativi dei singoli ruoli e delle responsabilità necessari per garantire l'auspicato circolo virtuoso.

REFERENTI PER LA PROCEDURA

Dott.ssa Luisa Zanetti, Dott. Giuseppe Airò, Avv. Silvio De Stefano e Avv. Angelo Scarano

FIRME

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati

Il Presidente della Camera Penale

Luisa Zanetti
Giuseppe Airò

Silvio De Stefano

Angelo Scarano